



Luogo di emissione: Ancona	Numero 311/CS1	Pag. 1
	Data 31/07/2013	

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA
N. 311/CS1 DEL 31/07/2013

Oggetto: Legge n. 82/2006, articoli 9 e 14. Campagna vendemmiale 2013/2014 -
Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie: 1° agosto
2013 - 31 dicembre 2013 e della fine del periodo vendemmiale: 31 dicembre 2013

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA

Comune di MUCCIA Albo Pretorio
Reg. n. 299 06-08-2013
Scad. 31-12-2013

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

- di determinare per la campagna vendemmiale 2013/2014 che il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie è compreso tra il 1° agosto 2013 e il 31 dicembre 2013 inclusi;
- che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio di Ancona - Via Seppilli 5 – 60128 Ancona (Fax 0712800153 - e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it);
- il divieto di qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo compreso tra il 1° agosto 2013 e il 31 dicembre 2013, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verifichino spontaneamente nei vini imbottigliati;
- che, in deroga a quanto previsto nei precedenti punti, è consentita la pratica della fermentazione e rifermentazione per la preparazione dei vini a indicazione geografica protetta (I.G.P.) o dei vini a denominazione di origine protetta (D.O.P.) che possono utilizzare la menzione tradizionale: "Passito", "Vinsanto", "Vino Santo" o "Vin Santo", entro e non oltre il 31 marzo 2014;
- che per la campagna 2013/2014 la fine del periodo vendemmiale è fissata al **31 dicembre 2013**;
- di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto precedente, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
- di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. Marche, ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI MUCCIA
Provincia di Macerata

Prot.n. **0003225** del **01-08-2013**



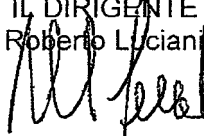


Luogo di emissione: Ancona	Numero 341/CS	Pag. 2
	Data 31/07/2013	

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Luogo di emissione Ancona

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) modificato da Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, che si applica a decorrere dal 1 agosto 2009
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sul S.O. n. 59 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13/03/2006, recante: "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- D.G.R. Marche n. 845 del 17/07/2006 concernente le procedure per la determinazione del periodo di fermentazione in attuazione della legge 20/02/2006, n. 82 art. 9 commi 1, 3, 4;
- D.G.R. Marche n. 1073 del 25/09/2006 concernente le procedure per la determinazione del periodo di fermentazione e della fine del periodo vendemmiale in attuazione della legge 20/02/2006, n. 82 articolo 9 commi 1, 3, 4 e articolo 14 comma 1.

Motivazione

Con il combinato disposto dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è attribuito alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano il potere di stabilire annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie, che



Luogo di emissione: Ancona	Numero 311/CS	Pag. 3
	Data 31/07/2013	

comunque non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato, e la fine del periodo vendemmiale.

Con D.G.R. n. 845 del 17/07/2006, successivamente sostituita integralmente dalla D.G.R. n. 1073 del 25/09/2006, la competenza di determinare annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni e la fine del periodo vendemmiale è affidata al dirigente del Servizio Agricoltura forestazione e pesca - Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola.

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 82/06 dispone che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che per le Marche ha i seguenti recapiti: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio di Ancona - Via Seppilli 5 – 60128 Ancona (Fax 0712800153 - e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it).

Il comma 4 del citato articolo 9 della legge 82/06 vieta qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Lo stesso comma 4 dispone che vengano individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito.

Fatte salve le prescrizioni di legge sopra esposte, per la campagna vendemmiale 2013/2014 si propone che il periodo entro cui le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite sia compreso tra il 1° agosto 2013 e il 31 dicembre 2013 inclusi. Si propone inoltre che, in deroga al divieto di fermentazione e rifermentazione vigente al di fuori del periodo stabilito, tali pratiche siano consentite solo per la preparazione dei vini a indicazione geografica protetta (I.G.P.) e a denominazione di origine protetta (D.O.P.), che possano utilizzare le menzioni tradizionali "Passito", "Vinsanto", "Vino Santo" o "Vin Santo" entro e non oltre il 31 marzo 2014, ove consentito dai relativi disciplinari di produzione.

L'articolo 14, comma 1, della legge 82/2006 dispone che a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale è vietata la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici.

Per la campagna vendemmiale 2013/2014 si propone che la fine del periodo vendemmiale sia fissato al 31 dicembre 2013.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone al dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, l'adozione di un decreto avente ad oggetto: *"Legge 20 febbraio 2006, n. 82 articolo 9 commi 1, 3, 4, e articolo 14 comma 1. Campagna vendemmiale 2013/2014 - Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni: 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2013 e della fine del periodo vendemmiale: 31 dicembre 2013"*, secondo il dispositivo del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Silvana Paoloni

- ALLEGATI -

Allegati non presenti.